

NOTE UTILI PER LA REDAZIONE DELLO STATUTO

Nelle presenti note vengono date alcune delucidazioni relativamente agli articoli dello schema di statuto.

ART.1

NOME DELL'ASSOCIAZIONE

Il nome dell'Associazione può riportare l'acronimo ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) solo quando l'Associazione avrà ottenuto l'iscrizione al Registro Regionale del Volontariato.

In tal caso sarà facoltativo l'inserimento della seguente clausola:

"ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di utilità sociale) ed utilizza tale definizione su tutti i suoi atti ufficiali".

Si precisa, inoltre, che le OdV iscritte non sono tenute ad adeguare il loro statuto al D.Lgs 460/97, tuttavia, qualora l'associazione intenda, una volta ottenuta l'iscrizione, integrare lo statuto con le specifiche ONLUS, potrà inserire, con apposita modifica statutaria, i requisiti dell'art. 10 del D. Lgs 460/97.

ASSOCIAZIONE

Le associazioni di volontariato possono operare con personalità giuridica (associazioni riconosciute) o possono essere prive di personalità giuridica (associazioni non riconosciute).

Per ottenere il riconoscimento le associazioni devono farne richiesta allo Stato o alla Regione con un procedimento assolutamente indipendente e diverso dall'iscrizione al registro del volontariato, che viene condotto da uffici diversi, con presupposti e finalità diverse. Il riconoscimento della personalità giuridica comporta la separazione dei patrimoni dell'Associazione e degli amministratori. Requisito indispensabile per il riconoscimento è che lo Statuto sia redatto da notaio nella forma di atto pubblico.

Qualora l'associazione abbia ricevuto il riconoscimento della personalità giuridica deve inserire, a specificazione del termine "associazione", l'aggettivo "*riconosciuta*".

SEDE LEGALE

Ogni modifica statutaria deve essere approvata da una Assemblea straordinaria con una maggioranza qualificata.

Non è necessario procedere con una modifica statutaria per modificare la sede legale dell'Associazione, qualora ciò sia espressamente disposto dalla apposita previsione statutaria.

In ogni caso è obbligatorio comunicare la variazione della sede legale e del nominativo del legale rappresentante all'Ufficio del Registro Regionale del Volontariato e all'ufficio della Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

E' opportuno che tali variazioni vengano comunicate al CSV della provincia di competenza.

ART. 2

REGOLAMENTO

L'associazione può redigere un Regolamento in cui disciplinare aspetti organizzativi tra cui:

- quote associative (importo e scadenza)
- rimborsi spese (ammontare e condizioni)
- modalità di votazione delle cariche associative
- libro soci

Il Regolamento deve essere coerente con lo Statuto e deve rispettare i principi cui si conforma lo Statuto (allegare copia).

ART. 5

FINALITÀ E ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Le aree di intervento nelle quali le organizzazioni possono operare devono corrispondere ad uno dei quattro ambiti ridefiniti dalla Regione Veneto con D.G.R. 29.12.2009 n. 4314, e che di seguito si riportano:

- 1. Ambito sociale:** attività dirette immediatamente ed in via prevalente alla:
 - valorizzazione della persona e della famiglia come nucleo fondamentale della società;
 - assistenza al soggetto nei momenti di bisogno, necessità e disagio sia fisico che psicologico;
 - educazione e prevenzione volte al reinserimento sociale della persona, anche attraverso la tutela dei diritti civili nei confronti di soggetti svantaggiati e delle famiglie disagiate.
- 2. Ambito socio-sanitario:** attività dirette immediatamente ed in via prevalente alla tutela della salute del cittadino e si estrinsecano in interventi a sostegno dell'attività sanitaria di prevenzione, cura e/o riabilitazione fisica e psichica del medesimo, in assenza dei quali l'attività sanitaria non può svolgersi o produrre effetti.
- 3. Ambito tutela dei beni culturali e ambientale:** attività direttamente e concretamente rivolte alla:
 - Tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale;
 - recupero alla collettività dei beni culturali e artistico-monumentali in stato di abbandono;
 - tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio delle zone di interesse archeologico;
 - salvaguardia e protezione di specie animali in via di estinzione e soccorso di altri animali dall'attività dei quali possano derivare effetti benefici sull'uomo (ad. Es. addestramento cani per i ciechi, per il soccorso a persone infortunate in alta montagna, etc.).
- 4. Ambito soccorso e protezione civile:** attività rivolte al trasporto malati, al pronto soccorso, di pronto intervento in caso di calamità naturali e tutte quelle attività comprese nel concetto più ampio di "Impegno e Protezione Civile".

Per quanto riguarda le attività svolte dall'associazione è necessario elenicare attività pratiche e materiali, in modo chiaro e illustrativo, di modo che sia evidente e determinata l'attività.

AMBITO DI OPERATIVITÀ TERRITORIALE

L'associazione deve svolgere la sua attività nel territorio della Regione Veneto. Può eventualmente specificare nello statuto l'ambito territoriale, con l'indicazione del Comune o della Provincia, come segue:

"L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto, nel comune di _____/nella Provincia di _____"

ART. 6

AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione del socio può essere deliberata indifferentemente dalla Assemblea o dal Direttivo. Qualora l'associazione intenda attribuire il potere di ammissione del socio alla assemblea, l'art. 6, comma 2 del modello può essere sostituito dalla seguente clausola:

"L'ammissione all'organizzazione è deliberata dalla assemblea, su domanda scritta del richiedente".

Deve essere comunque rispettato il principio di democraticità: non possono essere previsti divieti per taluni soggetti di proporre domanda né essere previsto lo *status* di socio di diritto, né, tantomeno, previste cariche di diritto, e la non ammissione del richiedente deve essere giustificata dall'organo che delibera.

Nella valutazione, ai fini dell'iscrizione al Registro Regionale del volontariato, non è possibile prevedere come soci persone giuridiche. L'associazione può prevedere l'attribuzione di benemerienze che non comportano il diritto di voto, anche a persone giuridiche. Una clausola utile può essere la seguente:

"Possono essere soci le persone fisiche. Hanno tutti diritto di voto.

Possono essere soci benemeriti / onorari sia persone fisiche che giuridiche ed enti, con solo voto consultivo".

ART. 8

ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione del socio dall'Associazione deve rispettare il principio di democraticità e può avvenire solo per gravi motivi (art. 24 c.c). Può essere prevista una prima istanza di esclusione da parte del Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile.

L'esclusione non è automatica: viene deliberata in contraddittorio con il socio che potrà addurre giustificazioni alla condotta causa dell'esclusione ed eventualmente appellarsi alla Assemblea, fermo restando, in ogni caso, il diritto di ricorrere alla giustizia ordinaria.

Si può prevedere, tuttavia, che l'esclusione avvenga automaticamente in caso di mancato pagamento della quota associativa.

ART. 9

ORGANI SOCIALI

Gli organi che devono essere obbligatoriamente previsti sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo (o altra denominazione) e il Presidente.

Possono essere previsti organi ulteriori, pur non essendo obbligatori, come per es.: il Collegio dei Revisori (organo di controllo e revisione della amministrazione) e il Collegio dei Probiviri (organo arbitrale atto a dirimere controversie).

In questo caso è necessario inserire un articolo che disciplini le modalità di funzionamento degli organi stessi.

ART. 14

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'art. 21 c.c. prevede che l'assemblea straordinaria deliberi:

- eventuali modifiche allo statuto con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tuttavia tale norma è derogabile: si può quindi adottare un'altra maggioranza purchè qualificata (es. "presenti 2/3 e voto favorevole della maggioranza dei presenti" oppure "voto favorevole di metà più uno dei soci");

- lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole dei tre quarti degli associati (tale disposizione non è derogabile).

ART. 15

CONSIGLIO DIRETTIVO

Lo Statuto deve indicare il numero dei membri del Consiglio Direttivo, attraverso la determinazione di un numero fisso non inferiore a tre, o di una "fascia" con uno scarto massimo di 4 componenti con numero variabile (es. "da 3 a 7" oppure "9, 11 o 13"), all'interno della quale l'Assemblea dei soci determinerà il numero esatto.

Comunque l'Assemblea elegge sempre un numero **dispari** di consiglieri, in modo da facilitare la gestione delle deliberazioni.

Qualora i membri del direttivo fossero solo tre è necessario prevedere che le riunioni siano valide con la presenza di tutti i componenti. Non è ammessa la prevalenza del voto del Presidente.

Se all'interno del Direttivo sono presenti altre cariche oltre al Presidente e al Vicepresidente (es. Segretario, Tesoriere) è opportuno indicarne le modalità di elezione e i compiti svolti.

Lo statuto non può prevedere la delega di poteri e funzioni propri del Consiglio direttivo.

Per favorire il ricambio delle cariche sociali, è necessario indicare per quanti mandati consecutivi si può mantenere la carica.

E' opportuno che fra i consiglieri sia eletto anche il Vicepresidente, con il compito di sostituire il Presidente quando questi sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 16

PRESIDENTE

Il Presidente può essere eletto direttamente dall'assemblea o dall'organo direttivo che, una volta eletto, può individuare al suo interno il Presidente.

L'art. 16 comma 2 può, quindi, essere sostituito dalla seguente clausola:

"Il Presidente può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti".

La nomina del Presidente deve essere comunicata all'ufficio regionale e all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

ART. 21

BILANCIO

L'OdV può prevedere la redazione annuale di un bilancio preventivo.

Sarebbe opportuno accompagnare il rendiconto economico con una rendicontazione sociale, anche sulla scorta del recente obbligo di rendicontazione dell'utilizzo dei fondi del 5 X 1000 dell'IRPEF.

ART. 24

ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI

Si ricorda che è obbligatoria l'assicurazione per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi dei volontari operativi dell'associazione i cui nominativi vengono riportati nel registro degli aderenti, obbligatorio e disciplinato dal D.M. 14 febbraio 1992 e sue successive modifiche.